



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**Istituto Comprensivo “Anna Fraentzel Celli”**

Via Filippo Fiorentini, 48 - 00159 Roma  
Tel. 0643530647/0643566511 - Fax 064383209  
Distretto 13° - Cod. Minis. RMIC8EK00L Cod. Fisc. 97712660584  
E-mail : [RMIC8EK00L@istruzione.it](mailto:RMIC8EK00L@istruzione.it) - Sito: <http://www.icannacelli.edu.it>  
posta certificata: [RMIC8EK00L@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8EK00L@pec.istruzione.it)

Al Personale Docente e ATA  
dell'I.C. A.F.Celli  
Loro Sedi

**Circolare 165**

**Oggetto: Aggiornamenti DVR - COVID-19.**

Per opportuna conoscenza si inviano in allegato gli aggiornamenti del DVR inviati dal RSPP di Istituto, relativi alle misure di contrasto al COVID-19.

Roma 03/04/2020

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Annarita Tiberio  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

## RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

### PREMESSA

Premesso che il rischio biologico presente nell'attuale contingenza ha una rilevanza mondiale e pertanto gestibile adeguatamente soltanto dalle competenti Autorità Sanitarie.

Preso atto che le **Disposizioni del Ministero dell'Istruzione Registro Ufficiale U. 0000278 - 06.03.2020** precisano che: "**Spetta al Dirigente Scolastico**, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, **sentiti eventualmente** il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la RSU, **adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici Scolastici Regionali e delle Direzioni Generali del Ministero**".

Di segue si dispongono le **procedure interne per il recepimento delle misure di contrasto al COVID-19**, quale Aggiornamento del DVR ( D.Lgs. 81/08 ) agli atti.

### CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Visto il DPCM del 26.02.20 con il quale vengono emanate misure per le aree di propagazione del Coronavirus;
- Visto che per le Scuole sono state emanate specifiche indicazioni: 1) *Viaggi d'istruzione, scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020, ecc.;*
- Visto il decalogo diffuso da ISS e Ministero della Salute ( agli atti );
- Visti i successivi aggiornamenti, nel caso ci siano dei dubbi sull'aver contratto la malattia: "Non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112".
- Visto che il Decreto Legge del 22.02.20 stabilisce che *l'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più Regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle Autorità Regionali o Locali, ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*
- Visto il nuovo **DPCM del 1 Marzo 2020**, ed in particolare il paragrafo c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n°65 e nelle scuole di ogni ordine e grado **per assenze dovute a malattia infettiva** soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale 15 Novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 Gennaio 1991, n°6 **di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 Marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico**, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

- Visti gli obblighi di notifica di cui all'Art.3 c.1 lett.g del citato DPCM del 1 Marzo 2020: **chiunque abbia fatto ingresso in Italia**, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, **dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o sia transitato o abbia sostato nei comuni **di cui all'allegato 1** ( Bertonico, Casalpu-sterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo' ), **deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ( di seguito «MMG» ) ovvero al pediatra di libera scelta ( di seguito «PLS» ). ... ; ...omissis... L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono**, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, **alla prescrizione della permanenza domiciliare**, ...omissis;
- Visto l'**Allegato 4** del DPCM del 1 Marzo 2020 - MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE:
  - a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
- Visto il **DPCM del 4 Marzo 2020** e le stringenti misure di contenimento che prevedono anche la **sospensione dell'attività didattica per tutto il territorio nazionale, fino al 15 Marzo 2020**;
- Visto che il **Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 Marzo 2020** impone:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella **regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia**, sono adottate le seguenti misure:

  - a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, ... omissis... Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'**intero territorio nazionale** si applicano le seguenti misure:
  - h) sono **sospesi fino al 15 Marzo 2020** i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 5 2017, n°65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ... omissis... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; ... omissis... d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

- Visto che l'**Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020** prevede:
  1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 Marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno **ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia**, hanno l'obbligo:
    - i) di **comunicare** tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero col pediatra di libera scelta ("PLS");
    - ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
- Vista la **nota del Ministero dell'Istruzione Prot.279 dell'8 Marzo 2020** che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 Marzo 2020 come sintetizzato di seguito:
  - *Favorito il **lavoro a distanza**: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative alla amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.*
  - *Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e anche la necessità di **contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il Dirigente Scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici**, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. **Saranno previste turnazioni** che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell'Infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.*
  - *Per quanto riguarda i **docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all'attività didattica a distanza.***
  - ***Segreterie**: le attività di consulenza saranno svolte in **modalità telefonica o online**. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.*
  - *Sono **sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 Aprile 2020.***
  - *Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza... Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile, ... evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, ... quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza... valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, ...*

*Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi.*

- VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 MARZO 2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. ... omissis ... pertanto, **FINO AL 3 APRILE 2020**, ai sensi dell'Art. 1 del DPCM 08.03.2020:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nell'intero territorio nazionale, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

...omissis...

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) [ n.d.r. "lavoro agile" ] ;

...omissis...

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato ...omissis...

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'Art.2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n°65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ...omissis... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza... Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

#### NORME PROCEDURALI

- 1) **Rispettare tassativamente e divulgare le indicazioni** degli Enti preposti, **da aggiornare in tempo reale**;
- 2) **Trasmettere all'Autorità Sanitaria** [ 800 11 88 00 - ASL - 1500 – 112 ] **eventuali comunicazioni** ricevute

circa la provenienza dai territori della zona rossa o altre indicazioni circa il contagio, nella consapevolezza che spetta unicamente all'operatore sanitario effettuare tutti gli accertamenti e le procedure di tutela necessarie;

3) **Implementare le misure igieniche** nella scuola: fornire dosatori detergenti nei bagni, disinfettanti per l'igiene delle mani nelle aree aperte al pubblico, pulire approfonditamente le superfici, anche tramite sanificazioni a cura dell'Ente Locale. In merito si evidenzia che, a parere del sottoscritto RSPP, **è competenza della Scuola attivare la “ pulizia dei locali ”**, mentre non è possibile materialmente procedere con la “ sanificazione ”.

Essa implica infatti il complesso di operazioni che consentono di “ eliminare dall'ambiente ogni agente patogeno ”, con operatori specializzati e materiali idonei, pertanto tale attività dovrà essere richiesta via pec all'Ente Locale. Ad oggi non si registrano specifiche note ministeriali in merito all'obbligo di “ sanificazione ”.

4) Attivare modalità di **didattica a distanza**. In merito si ritiene che tali attività siano immediatamente applicabili solo dalle scuole che negli anni passati si siano dotate di adeguati strumenti, già sperimentati con gli alunni. Per le restanti, prive di tali dotazioni/sperimentazioni, è opportuno che **il Dirigente Scolastico concordi da remoto con i docenti interessati, idonee modalità di facile utilizzo per gli utenti** - es. registro elettronico, piattaforma AXIOS, ecc.

5) Per l'intera durata dei provvedimenti di **sospensione delle attività didattiche rinviare tutte le attività scolastiche ( formazione, programmazioni, ecc. )**. **Nel caso il D.S. individui attività improcrastinabili, limitare al minimo il numero dei partecipanti ed individuare locali areati facendo rispettare la distanza di sicurezza ( minimo un metro ) tra i presenti.**

Relativamente alla “ **turnazione** ” di cui al citato Prot.279 dell'8 Marzo 2020, in attesa di eventuali chiarimenti a cura del Ministero dell'Istruzione e/o dei sindacati di categoria, il sottoscritto RSPP valuta opportuno prevedere un organico come per gli scioperi ( *contingenti minimi* come da contratti d'istituto ai sensi della L.146790 ) e **una turnazione a giorni alterni. In tal modo infatti si riduce al massimo il movimento del personale e conseguentemente il rischio di contagio**. Pertanto, garantita la pulizia dei locali scolastici, garantita la tutela per i soggetti a rischio, come da indicazioni ministeriali ( Prot.279: condizioni di salute, pendolarismo, ecc. ), i restanti lavoratori effettueranno dei turni presso la sede ove è presente la Segreteria Amministrativa.

Le **assenze** del personale ATA, ad avviso del sottoscritto RSPP, salvo diverse indicazioni degli Enti preposti, dovrebbero considerarsi autorizzate sia **per “ causa di forza maggiore ”** [ Art. 1256 C.C. « *L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile* » ] sia ai sensi **del comma 4 Art.43 D.Lgs.81/084** : « *Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato* ». In merito si richiamano le ulteriori indicazioni ministeriali pervenute in data odierna - **Registro Ufficiale U.0000323 del 10.03.20 / Personale ATA. Istruzioni operative**, ed in particolare:

... *Il Dirigente Scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*

predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. Solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di **ferie non goduti** da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art.1256, c.2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c.2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

## CONCLUSIONI

Recepito quanto sopra, in attesa di eventuali Decreti Attuativi, **ulteriori azioni a cura delle singole scuole per l'emanazione di protocolli autonomi ( non autorizzati dalle Istituzioni Sanitarie ) oltre a risultare "non di competenza", rischierebbero di generare confusione e procurato allarme.**

Firmato

*Il Dirigente Scolastico*

Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo



A handwritten signature in blue ink that reads "Filippo Fasulo".

Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*

---

## NOTE

1. Trasmettere il presente documento al R.L.S. per la firma di presa visione.
  2. Divulgare il presente documento a tutto il personale, come informazione e aggiornamento delle Procedure Interne.
-

## N°2 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

### PREMESSA

Richiamato l'Aggiornamento DVR COVID-19 del 10.03.20; visto il peggioramento della situazione emergenziale in corso; preso atto delle ulteriori "stringenti" disposizioni impartite dalle Autorità - Ordinanza congiunta Ministero della Salute / Ministero dell'Interno e il DPCM 22 Marzo 2020 - al fine di tutelare il diritto alla salute di tutti gli operatori scolastici, ovvero la salute pubblica; si evidenzia quanto segue.

### INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI

**Le sedi scolastiche di competenza rimarranno chiuse sino a nuova proroga oltre il 3 Aprile 2020, come già anticipato dal Presidente del Consiglio, con il contestuale svolgimento della didattica a distanza e degli adempimenti amministrativi-contabili.**

Eventuali attività indifferibili saranno espletate in sede, per le strettissime necessità, su espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa emergenziale in questione.

### INDICAZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE

- Visto che il D.Lgs 81/08 impone la tutela della salute dei lavoratori;
- Visto che l'Art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce " **lavoratore** ": ***l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ... ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;***
- Visto che l'art. 175 del D.Lgs 81/08, per tutelare la vista dei lavoratori, prevede una **pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti** di prestazione professionale degli addetti ai videoterminali;
- Considerando che il quarto d'ora di stop obbligato deve essere previsto se l'attività al videoterminale è di carattere **continuativo**, come da Sentenza della **Cassazione** n°2679 dell'11 Febbraio 2015;
- Visto che ad oggi l'attività dei lavoratori della Scuola, compresi gli studenti, si svolge quasi esclusivamente con l'utilizzo massivo di videoterminali, pur considerando che l'*Art.1 c.6 del DPCM 11 Marzo 2020* consente alle Pubbliche Amministrazioni di **procedere in forma agile anche in deroga** agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli Articoli da 18 a 23 della Legge 22 Maggio 2017 n°81 ( Art.18 Lavoro Agile; Art. 19 Forma e recesso; Art. 20 Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore; Art.21 Potere di controllo e disciplinare; Art.22 Sicurezza sul lavoro; Art.23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali );
- Visto che tale attività viene svolta in ambito domestico, quindi non assoggettabile agli obblighi vigenti sui luoghi di lavoro;



si ritiene necessario **sensibilizzare tutto il personale scolastico e gli alunni** della scuola, circa le seguenti indicazioni ribadendo che in considerazione della difficile condizione attuale **non hanno valenza prescrittiva, ma precauzionale circa i rischi derivanti dall'uso continuativo delle attrezzature munite di videoterminali**, quali vista, postura, ecc.

### **RACCOMANDAZIONI**

*SI INVITA TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E TUTTI GLI STUDENTI, AD UN USO ADEGUATO DEI VIDEOTERMINALI NON SUPERANDO LE 20 ORE SETTIMANALI "CONTINUATIVE" ( 4 ORE AL GIORNO ) E PRATICANDO UNA PAUSA ( O UN CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ ) DI 15 MINUTI OGNI 120 MINUTI DI PRESTAZIONE.*

Inoltre vista la nota **MIUR Prot. 562 del 28 Marzo 2020**, al fine di garantire a tutti il diritto all'istruzione, in attesa dell'accredito delle risorse ministeriali previste per gli strumenti per la didattica a distanza, si sollecitano i docenti a segnalare eventuali esigenze di fornitura di apparati in comodato d'uso gratuito per i propri alunni. Qualora necessario **le apparecchiature della scuola [ Paragrafo III MIUR ] potranno essere distribuite**, concordando con le famiglie il ritiro presso la portineria scolastica, nel rispetto delle indicazioni sanitarie ( mascherine, distanza di sicurezza, ecc.).

In allegato si riporta il vademecum per l'utilizzo delle mascherine pubblicato dal Ministero dell'Interno.

Firmato

*Il Dirigente Scolastico*



Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo

A handwritten signature in blue ink that reads "Filippo Fasulo".

Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA  
*UFFICIO SEGRETERIA*

## ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Emergenza COVID19. - Vademecum utilizzo mascherine.

Si allega un opuscolo denominato "Vademecum utilizzo mascherine" predisposto da un'agenzia formativa accreditata della regione Piemonte, che si ritiene contenga utili informazioni sull'utilizzo delle citate mascherine a beneficio di tutto il personale, anche al di fuori dell'attività lavorativa.

IL COMANDANTE  
(MALIZIA)

*(firmato digitalmente ai sensi di legge)*



ASSOCIAZIONE **ASSO.FORMA**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA  
REGIONE PIEMONTE

Codice Anagrafico Operatore n°B317  
Certificato di Accreditamento n°10073/001

## Vademecum utilizzo mascherine:

Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.

Vista la difficoltà a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:



- **FFP3** (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).

- **FFP2** (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).



- **FFP2** (SENZA valvola) FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)

- **FFP2** (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.



- **MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA**, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli **uffici aperti al pubblico**, gli **addetti alla vendita di alimentari** ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).



Per gli addetti all'ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.



**ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA**  
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA  
REGIONE PIEMONTE  
Codice Anagrafico Operatore n°B317  
Certificato di Accreditamento n°10073/001

## **ATTENZIONE:**

### **CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola**

E' importante sapere che:

Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFONDERE il possibile contagio, è come non averle) quindi:

- Assolutamente sconsigliate per la popolazione**, ci contamineremmo uno con l'altro.
  - Sono sconsigliate anche per le Forze dell'Ordine** che sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l'uno con l'altro.
  - Sono **sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco.**
  - Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico**, si contaminerebbero uno con l'altro tra colleghi.
- 

### **CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola:**

-Ospedali Reparti **TERAPIA INTENSIVA** ed **INFETTOLOGIA**

-I **SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA**, o assimilati.

(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti **CERTAMENTE CONTAGIATI**) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo.

---

### **CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola:**

-Le FORZE DELL'ORDINE da usare **solo ed esclusivamente** per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO.

---



ASSOCIAZIONE **ASSO.FORMA**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA

REGIONE PIEMONTE

Codice Anagrafico Operatore n°B317

Certificato di Accreditamento n°10073/001

## **IN SINTESI:**

-La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il contagio.

-Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il contagio.

-QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA VALVOLA o CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l'esalazione ed umidità trattenendola e non rilasciandola.



### PRIVACY E PIATTAFORME DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Valutata la particolare contingenza, si riportano di seguito i principali riferimenti da recepire previo parere del DPO Data Protection Officer ( Responsabile per il Trattamento dei Dati ).

**Il MIUR nella nota Prot.388 del 17.03.20** precisa che: “ [...] *le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali ( già rilasciato al momento dell’iscrizione ) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “ virtuale ” e non nell’ambiente fisico della classe ”.*

**Il Presidente Antonello Soro, Garante** per la protezione dei dati personali, si è preventivamente espresso sull’utilizzo delle piattaforme digitali per la didattica a distanza: *“Il registro elettronico è stato adottato nel nostro Paese diversi anni fa, purtroppo il Governo non ha mai fatto nascere una misura attuativa di quel provvedimento, per cui una certa confusione legittima si verifica. Il fatto che ora in un’emergenza come questa, si voglia utilizzare una piattaforma a distanza come per esempio quella del registro elettronico è un sacrificio possibile, altra cosa è quando a regime dovremmo prendere l’utilizzo del registro elettronico, il Governo farebbe bene a prendere le misure attuative nel rispetto di protezione dei dati ”.*

**Il Garante** inoltre afferma: *“ Ma in generale in questo momento la didattica a distanza può essere fatta tenendo conto che chiunque utilizzi una tale piattaforma digitale nel rispetto delle regole generali, si assume la responsabilità del suo funzionamento rispettoso delle norme”.*

Il Presidente Soro stabilisce pertanto che tali “ piattaforme digitali ” fanno assumere **precise responsabilità da parte dei docenti**, risulta quindi fondamentale che il **DPO della scuola dia indicazioni e procedure certe in merito alla specifica normativa, trasmettendo, ove necessario, i riferimenti in allegato.**

Il MIUR nella nota Prot.388 del 17.03.20, ricorda inoltre ciò che le scuole devono fare, qualora non avessero già provveduto, e cioè *informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)*. In sintesi gli articoli del citato Regolamento Europeo impongono:

- TRASPARENZA, LICEITÀ, CORRETTEZZA
- NO ALLA PROFILAZIONE DEI DATI
- DATI ADEGUATI, PERTINENTI E NON ECCEDENTI
- SICUREZZA DEI DATI E RISCHI
- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- VALUTAZIONE DI IMPATTO

Si allegano di seguito i recenti **Provvedimenti** del Garante per la Protezione dei Dati Personali, quali parti integranti della presente comunicazione:

“ **Didattica a distanza: prime indicazioni** ” del 26 Marzo 2020;

“ **Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso** ” del 30 Marzo 2020.

## CONCLUSIONI

Richiamato quanto sopra si ricorda di **aggiornare l'informativa ai genitori** inoltrata ad inizio d'anno scolastico, con le procedure poste in essere per la didattica a distanza, **specificando i mezzi utilizzati**, riportandole anche sul “ Registro delle attività di trattamento ”. Operativamente, considerata l'attuale contingenza emergenziale, si ritiene sufficiente pubblicare tali integrazioni sul sito della scuola, indicando la data entro la quale gli interessati **potranno inoltrare all'indirizzo mail istituzionale eventuali “ dinieghi ”**.

Si segnalano inoltre a titolo non esaustivo i principali obblighi di legge:

- E' vietato registrare audio e/o video o fotografare colleghi o allievi durante la didattica a distanza.
- Per i servizi online, Whatsapp, ecc., si sconsiglia la gestione congiunta di gruppi genitori-docenti, comunque i messaggi dovrebbero essere inviati in modalità broadcast, pertanto ciascuno riceverà i messaggi solo da un numero determinato ( es. un docente ) e non potrà vedere né contatti né comunicazioni altrui.

**L'inserimento ad un gruppo WhatsApp o ad altri software o app di messaggistica, chiamate o videocchiamate dovrà essere effettuato previo consenso da parte della persona interessata.**

Chi non lo richiede e forza l'iscrizione di un utente commette un illecito penale dal momento che viola le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

[ il numero di telefono è da considerarsi dato personale ].

Firmato

*Il Dirigente Scolastico*

Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo



Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*



## Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso

VEDI ANCHE

[- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"](#)

[- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza](#)

### Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy [prime istruzioni per l'uso](#)

Nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie [indicazioni utili](#) a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella [lettera inviata al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia](#) per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che "il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica". E tuttavia, ha sottolineato Soro, "le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento". "Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".

Da qui l'esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell'università un supporto utile alla gestione della didattica on line.

Queste, in sintesi, le prime "istruzioni per l'uso" indicate del Garante. [\[IL TESTO DEL DOCUMENTO\]](#)

#### **Nessun bisogno di consenso**

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

#### **Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza**

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una



piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

### **Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme**

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

### **Limitazione delle finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

### **Correttezza e trasparenza nell'uso dati**

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

*Roma, 30 marzo 2020*



## **Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784]**

**VEDI ANCHE:**

[- Comunicato del 30 marzo 2020](#)

[- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza](#)

[doc. web n. 9300784]

**Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"**

Registro dei provvedimenti  
n. 64 del 26 marzo 2020

### **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

CONSIDERATA la necessità di assicurare con urgenza, in ragione dell'improvvisa sospensione dell'attività didattica in presenza, con rilevanti sforzi per superare le notevoli difficoltà derivanti dall'assenza di adeguati mezzi e risorse, il diritto fondamentale all'istruzione, attraverso modalità di apprendimento a distanza;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in attuazione del decreto legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il decreto dell'8 marzo 2020 che, nel disporre la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali (art. 1, comma 1, lett. h)), prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza (art. 2, comma 1, lett. m) e n));

VISTI altresì gli articoli 101, 120 e 121 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che contengono misure urgenti per garantire la continuità formativa e la didattica;

VISTA le note del Ministero dell'Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell'8 marzo 2020, prot. n. 279, con le quali sono state fornite istruzioni operative alle istituzioni scolastiche sull'attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, per favorire la produzione e la condivisione di contenuti;

VISTA, inoltre, al riguardo, la nota del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, nella quale sono state fornite, tra l'altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della didattica a distanza;

VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19, adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in data 19 marzo 2020 (doc. web n. 9295504, pubblicato in <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504>);

VISTE le segnalazioni e i quesiti pervenuti al Garante da parte di responsabili della protezione dei dati di istituti scolastici, associazioni, docenti e famiglie in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuato nel predetto contesto emergenziale e agli adempimenti necessari a rispettare il Regolamento e il Codice;

RITENUTA l'opportunità di fornire, nell'attuale contesto emergenziale, al sistema scolastico, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai docenti, alle famiglie e agli studenti, talune prime utili indicazioni, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento (v. anche cons. nn. 122 e 132), che attribuisce al Garante il compito di promuovere la consapevolezza e di favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione ai trattamenti, con particolare attenzione alle attività destinate specificamente ai minori, nonché agli obblighi imposti ai titolari e i responsabili del trattamento;

RITENUTO che, alla luce delle predette indicazioni, superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d'urgenza iniziative di didattica a distanza, le scuole e le università potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare la piena conformità al Regolamento e al Codice;

CONSIDERATO che l'Autorità valuterà, in ogni caso, l'opportunità di avviare verifiche sui fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza per assicurare il rispetto del Regolamento e del Codice in relazione ai trattamenti effettuati per conto delle scuole e delle università;

RITENUTO di adottare il documento denominato "[Didattica a distanza: prime indicazioni](#)" (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, recante talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

adotta, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento, il documento denominato "[Didattica a distanza: prime indicazioni](#)" (all. n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, recante talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati.

Roma, 26 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
Soro

---

**All: n. 1****Didattica a distanza: prime indicazioni****1. Base giuridica del trattamento dei dati personali**

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l'attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020).

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

**2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare**

Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: "Regolamento").

Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo "social" tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

**3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme**

Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al termine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

#### **4. Limitazione delle finalità del trattamento**

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L'ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

E' peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione- da parte dello studente o dei genitori - del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell'ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).

#### **5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento**

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la

trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.